

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità (controparte), di seguito denominato “DPO”, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento, dott.ssa Giovanna Boda, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata.

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato CNR, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale n. 80054330586, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
(di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante “disposizioni per il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)”, ed in particolare l’art. 2, comma 1, statuisce che il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

- il Provvedimento del Presidente del CNR, 25 febbraio 2009 n. 22 conferma e sostituisce l'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali già operante quale struttura scientifica del CNR;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche deliberato il 23 aprile 2015 dal Consiglio di Amministrazione e in vigore dal 1 maggio 2015 ed in particolare l'art.14 individua negli Istituti le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° giugno 2015 ed in particolare l'art. 26 disciplina le "Collaborazioni con altri soggetti";
- il Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 1° marzo 2011 "è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione";
- l'art. 11 della "Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (nota come "Convenzione di Istanbul"), ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, impegna gli Stati "ad adottare misure legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima, a sostenere la ricerca e realizzare indagini in merito";
- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, all'articolo 5, l'adozione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", il quale, tra i diversi ambiti di azione, prevede la realizzazione di studi e ricerche di tipo quantitativo e qualitativo e di raccolta dati anche di tipo sperimentale, il monitoraggio dell'attuazione del Piano e la valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne;

- l'Intesa, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, del 27 novembre 2014, stabilisce i requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014;
- il punto 3 *"Eliminating violence against women and girls throughout their lives"* della *"G7 Roadmap for a gender responsive economic environment"* adottata nel Summit "G7" di Taormina del 26 e 27 maggio 2017 sollecita l'impegno degli Stati a contrastare la violenza contro le donne per mezzo, da un lato, con l'innalzamento degli standard qualitativi dei servizi per la presa in carico delle vittime di violenza e dei loro figli e dall'altro anche da un coerente ed adeguato finanziamento degli stessi servizi riconfigurati tuttavia sulla base di un approccio umanitario, centrato sulla vittima e soprattutto sensibile alla dimensione di genere;
- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per il tramite dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali – IRPPS, attesa la garanzia di terzietà ed indipendenza da sempre assicurata nell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione e di analisi, ha una consolidata esperienza sul fronte dell'analisi, sia delle tematiche relative alla violenza nei confronti delle donne, sia più in generale, delle politiche di *empowerment* delle donne e pari opportunità di genere e della violenza contro le donne;
- l'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, detta disposizioni per la tutela del segreto statistico.

CONSIDERATO CHE

- sia il DPO sia il CNR, nel perseguimento dell'interesse pubblico e delle rispettive finalità istituzionali, attribuiscono rilevanza primaria alla conoscenza del dimensionamento di particolari fenomeni sociali, con particolare riferimento alla violenza contro le donne;
- la violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica rappresentano fenomeni ampi e complessi, la cui conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarli;

- è comune interesse delle Parti promuovere iniziative congiunte volte a dare sistematicità e organicità alle informazioni sul fenomeno della violenza di genere anche in relazione alla realizzazione del nuovo Piano di Azione Nazionale Antiviolenza;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 15, in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante "*principi comuni, di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali.

**tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate,
convengono quanto segue**

Art. 1

Oggetto e Finalità

Con il presente Accordo il DPO e il CNR, nell'ambito delle rispettive competenze tecnico-scientifiche e istituzionali, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato alla definizione del quadro informativo a supporto della prossima strategia nazionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e degli strumenti di monitoraggio e valutazione del nuovo Piano nonché della valutazione del precedente Piano straordinario contro la Violenza sessuale e di

genere, in attuazione degli impegni assunti dall'Italia a seguito della ratifica della Convenzione per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), con L. 27 giugno 2013 n.77.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 2

Impegni delle Parti

Per le finalità di cui all'art. 1
il CNR, per il tramite di IRPPS:

- provvede alla rilevazione dei servizi territoriali specialistici e generali attivi ai sensi della normativa vigente (Intesa tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali del 27 Novembre 2014);
- cura la definizione di strumenti per il monitoraggio quali-quantitativo del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza;
- realizza una analisi della funzionalità operativa del sistema d'offerta territoriale dei servizi specialistici e generali;
- supporta il DPO sugli orientamenti strategici caratterizzanti il prossimo Piano nazionale d'azione contro la violenza.
- consegue la valutazione dei risultati degli interventi attuati a valere sul Piano d'azione straordinario 2015-2017 contro la violenza sessuale e di genere;
- consegue la valutazione ex ante e in itinere del prossimo Piano nazionale d'azione contro la violenza.

il DPO:

- garantisce il coordinamento e la programmazione delle attività;
- favorisce il raccordo tra le attività oggetto del presente Accordo e le Amministrazioni centrali interessate, il sistema delle Regioni e delle autonomie locali nonché l'associazionismo di riferimento;
- monitora e valuta la complessiva attività progettuale e i relativi risultati, anche avvalendosi delle risultanze del Comitato di cui al successivo articolo 6;
- favorisce la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività di comunicazione istituzionale.

Art. 3

Attuazione dell'Accordo

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 sono disciplinati dall'allegato progetto di massima di attività e dal correlato piano finanziario nonché da successivi ed appositi atti esecutivi di cui al successivo comma 2.
2. Il CNR-IRPPS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del presente Accordo, produrrà un programma esecutivo delle attività da svolgere nel corso del periodo di validità del presente Accordo, da concordarsi con il DPO.
3. Detto programma esecutivo potrà essere modificato, in ogni tempo, previo accordo delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Il CNR, per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, si può avvalere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, di specifiche forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

Art. 4

Oneri e rendicontazione

1. All'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo si provvederà con gli ordinari stanziamenti in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti;
2. A totale delle spese per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo – come risultanti dal prospetto finanziario allegato – ammonta ad euro 1.300.000,00 (un milione trecentomila /00) così ripartito:

€ 1.000.000,00 (un milione/00) a carico del Dipartimento per le Pari Opportunità;
€ 300.000,00 (trecentomila/00) a carico del CNR -IRPPS.
3. Le risorse a carico del DPO, a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO, capitolo di spesa n. 496/pg. 30 - Centro di responsabilità n. 8 che saranno corrisposti secondo le seguenti modalità:
 - il 30% alla presentazione del programma esecutivo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Accordo;
 - fino al 30% nel 1° quadrimestre del primo anno di validità del presente Accordo;
 - fino al 30% nel 1° quadrimestre del secondo anno di validità del presente Accordo;

- a saldo, e sino a concorrenza della quota di competenza, nell'ultimo quadrimestre del terzo anno di validità del presente Accordo;
4. Il CNR-IRPPS, per ciascuna delle scadenze riportate al precedente comma 3 del presente articolo, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere delle risorse a carico del DPO, provvederà alla rendicontazione delle predette spese producendo documentazione amministrativo-contabile:
- a) relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000) relativa alle spese sostenute;
 - c) prospetto di dettaglio delle spese sostenute;
 - d) documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime (da trasmettere anche su supporto informatico al fine di consentire al DPO le verifiche amministrative-contabili).
6. In ogni caso le spese sostenute dovranno essere:
- necessarie alla realizzazione del progetto;
 - temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di efficacia del presente Accordo e la data di conclusione delle attività;
 - verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.
7. In occasione del pagamento del saldo di cui al precedente comma 3 del presente articolo, il CNR-IRPPS provvederà a dar conto, mediante apposita rendicontazione consuntiva, secondo i criteri previsti dal precedente comma 5 , anche dell'utilizzo delle risorse erogate a fronte della presentazione del citato programma esecutivo nonché a produrre una relazione finale fornendo analitica descrizione dell'intero progetto posto in essere con indicazioni dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali scostamenti registrati al programma esecutivo approvato.
8. Della quota di spesa a proprio esclusivo carico costituendo parte integrante degli obblighi assunti, il CNR-IRPPS darà specifico conto all'interno della relazione di cui al comma 4 del presente articolo e a consuntivo nella relazione finale di cui al precedente comma 6.

Art. 5

Referenti dell'Accordo

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
 - per il CNR, la dott.ssa Maura Misiti dell'IRPPS-CNR;
 - per il DPO, la dott.ssa Tiziana Zannini.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell'Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 6

Comitato tecnico – scientifico

1. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà istituito, con apposito provvedimento, un Comitato tecnico – scientifico composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, oltre ai referenti di cui al precedente articolo 5;
2. Il Comitato ha il compito di:
 - a. svolgere funzioni di indirizzo delle attività oggetto del presente Accordo;
 - b. favorire il monitoraggio e la realizzazione delle predette attività attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati intermedi e finali conseguiti;
 - c. individuare eventuali criticità e proporre le conseguenti misure da adottare per la risoluzione delle stesse;
 - d. proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito del presente protocollo.

3. Il Comitato si riunisce almeno ogni 6 mesi ed ogni qualvolta una delle Parti lo richieda.
4. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza è attribuita ad un rappresentante del DPO.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito del Presidente, a titolo gratuito e in qualità di osservatori, esperti individuati in relazione ai temi in discussione.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. A tal fine le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato o di esperti esterni la cui sede di lavoro non sia ubicata nella città in cui si svolgono le riunioni.

Art. 7

Trattamento di dati personali

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designanti esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 8

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di anni 3 a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione al CNR della avvenuta conclusione della procedura di controllo del medesimo e può essere prorogato, per ragioni oggettive, senza ulteriori oneri, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del presente Accordo.

Art. 9

Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso.

Art. 10

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Le Parti assumono a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri componenti dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali, esonerando la controparte da qualsiasi responsabilità od onere in merito.

2. Per effetto del presente Accordo di collaborazione si prevede la possibilità che ciascuna delle due Parti contraenti ospiti, per periodi brevi o di durata più significativa, personale afferente all'altra parte di cui a questo Accordo.

In tal caso tutti gli oneri di carattere economico e/o assicurativo resteranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Art. 11

Pubblicità

1. Le pubblicazioni e le diffusioni, conseguenza dell'attività di formazione e ricerca, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto dell'Accordo.

Art. 12

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire le vie giudiziali.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Per Consiglio Nazionale delle Ricerche	Per il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
---	--

“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa”

ALLEGATO

PROGETTO DI MASSIMA